

Regione Piemonte

Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA Comune di ANTRONA SCHIERANCO

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel Uffici 0324 51805 C.F. 83001330030 Fax 0324 575953 P.IVA 00524500030

E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it



Ordinanza n. 35 del 19.12.2024

Istituzione di divieto temporaneo di sosta

(nuovo codice della strada)

IL SINDACO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la sosta dei veicoli nell'area prospicente la Chiesa di San Lorenzo (Piazza Morelli), per il periodo Natalizio festivo dal giorno 24.12.2024 al giorno 07.01.2025;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs n. 285/92 e s.m.e.i., ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.e.i.;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il D.Lgs n. 267/00 e s.m.e.i. nonché la Legge n. 127/97 e s.m.e.i.;

ORDINA

1. **L'istituzione del <u>divieto di sosta con rimozione forzata</u>**, nella seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Piazza Morelli – Area davanti alla Chiesa di San Lorenzo
Periodo di validità	Dal 24 dicembre 2024 al 07 gennaio 2025
Orario	0-24

Le limitazioni alla sosta di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Villadossola;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Domodossola;
- Ufficio della Prefettura UTG di Verbania

A norma dell'art. 3, c. 4, della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al TAR del Piemonte.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs n. 285/92 e s.m.e.i. sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.e.i..

A norma dell'art. 8 della succitata L. n. 241/90 e s.m.e.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco Borsotti Franco. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Antrona Schieranco Iì, 19.12.2024

IL SINDACO BORSOTTI FRANCO